



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Francesco TIRELLI	Presidente
Dott. Biagio VIRGILIO	Componente
Dott. Alberto GIUSTI	Componente - Relatore
Dott. Gastone ANDREAZZA	Componente
Dott. Enzo VINCENTI	Componente

DECISIONE

ritenuto che:

In data 1° febbraio 2018 l'Ufficio elettorale regionale della Sicilia presso la Corte di appello di Palermo ha ricusato la lista avente il contrassegno "PARTITO COMUNISTA", avendo riscontrato che sia per il Collegio plurinominale Sicilia 1 sia per il Collegio plurinominale Sicilia 2 la lista ha omesso di presentare candidati in tutti i Collegi uninominali del Collegio plurinominale, essendosi limitata a presentare, nel primo caso, tre candidati laddove il numero dei Collegi uninominali compresi nel Collegio plurinominale Sicilia 1 è di cinque (Palermo - Resuttana - San Lorenzo; Palermo - Bagheria; Marsala; Agrigento; Gela), e, nel secondo caso, tre candidati a fronte

di un numero di quattro Collegi (Messina, Acireale, Catania e Siracusa).

Alberto Lombardo, in qualità di presentatore effettivo, e Giovanni Denaro, in qualità di delegato della lista "PARTITO COMUNISTA", hanno proposto ricorso, chiedendo che venga annullata la ricusazione della lista e che per l'effetto la lista medesima sia ammessa alla competizione elettorale del 4 marzo 2018 nella Regione Sicilia.

Considerato che:

Ai sensi dell'art. 18-*bis*, comma 2-*bis*, del d.P.R. n. 361 del 1957, ciascuna lista è tenuta a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinomiale, a pena di inammissibilità.

Tale disciplina si applica anche per l'elezione del Senato della Repubblica: e ciò in forza dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 533 del 1993, come sostituito dall'art. 2, comma 3, lettera a), della legge n. 165 del 2017.

Ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2017, recante Assegnazione alle Regioni del territorio nazionale e ai Collegi plurinominali di ciascuna Regione del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017, i Collegi uninominali compresi nel Collegio plurinomiale Sicilia 1 sono cinque. Ai sensi dello stesso d.P.R., il numero dei Collegi uninominali compresi nel Collegio plurinomiale Sicilia 2 è di quattro.

La lista avente il contrassegno "PARTITO COMUNISTA" nei Collegi uninominali del Collegio plurinomiale Sicilia 1 ha presentato soltanto

4  
4  
4  
4  
an

tre candidati, e così pure soltanto tre candidati sono stati presentati nei Collegi uninominali del Collegio plurinominale Sicilia 2.

La presentazione di candidati non in tutti i Collegi uninominali dei Collegi plurinominali Sicilia 1 e 2 determina l'inammissibilità della lista, secondo l'espressa previsione contenuta nel citato art. 18-bis, comma 2-bis.

L'errore dei ricorrenti – determinato dalla loro soggettiva convinzione che la Regione Sicilia fosse suddivisa in tre Collegi plurinominali per il Senato della Repubblica (ciò che li aveva determinati anche a presentare le liste, rifiutate dall'Ufficio elettorale regionale, per il, non previsto, Collegio Sicilia 03) – non comporta il venir meno della dichiarata inammissibilità.

Il ricorso va pertanto rigettato.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso.

Roma, lì 3 febbraio 2018

I componenti

Alberto Crinchi

Il Presidente

Depositato in Segreteria  
oggi, 3/2/2018 h. 18.25  
IL SEGRETARIO  
DELL'UFFICIO ELETTORALE